

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 9875/2017 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. TANIA VETTORE

PRESIDENTE

DOTT. MADDALENA BASSI

GIUDICE

DOTT. IVANA MORANDIN

GIUDICE RELATORE

nella causa iscritta al **N. 9875/2017 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato da:

(c.f.

con l'avv. MARTELLI MARIA

GRAZIA,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TREVISO (c.f. 94026160278), con il funzionario delegato dott. SIGNORIELLO PIETRO ,

resistente,

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO



Con ricorso depositato in data 29.09.2017

nato a

(Afghanistan)

il 07.07.1987 (Alias 12.01.1989) ha impugnato il provvedimento reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Treviso in data 21.07.2017 e notificatogli in data 1.09.2017, per sentire accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, per sentire confermato il provvedimento della Commissione Territoriale con riguardo alla concessione della protezione sussidiaria.

Egli ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte dei talebani, posto che egli entrato a far parte dell'Arbaki.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la fuga del ricorrente non sarebbe riconducibile ad una minaccia specifica rivolta dai talebani nei suoi confronti.

Il ricorrente quest'oggi lamenta anzitutto che la Commissione abbia effettuato una valutazione superficiale delle motivazioni personali dedotte a sostegno della fuga.

In punto di diritto, occorre premettere che il <u>D. Lgs. n. 251/2007</u> – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.



È, quindi, definito rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La <u>protezione sussidiaria</u> viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione

internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteridoveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (ex plurimis, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non aveva accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti "gravi motivi di carattere umanitario" dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Entrambe le disposizioni, come si è anticipato, sono state modificate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che ha a decorrere dal 5.10.2018 ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo ha sostituito con dei permessi di soggiorno c.d. "speciali" da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-



bis del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, c.d. "protezione speciale").

Il legislatore ha, dunque, sostituito la clausola "aperta" contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative.

Il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., tuttavia, non consente di applicare al caso di specie le nuove norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 e pertanto la domanda di protezione umanitaria del ricorrente dovrà essere valutata sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si è riportata dell'interpretazione che di tali disposizioni è stata e verrà data dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 nel nostro ordinamento mancava un elenco tassativo delle ipotesi di vulnerabilità, per cui ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o



sociali o di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);

- b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);
- c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;
- d) l'espulsione con "modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate" di "persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali".

L'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 è così formulato ancora oggi, e ad esso si può continuare a far riferimento per quelle fattispecie che, come quella in esame, sono disciplinate dalla normativa previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

I casi a) e b) configurano ipotesi di vulnerabilità in tutti i casi in cui la protezione internazionale non può operare, mentre le lett. c) e d), pur non prevedendo ipotesi di divieto assoluto di espulsione, forniscono comunque utili indicazioni per comprendere quando l'ordinamento ritiene esistente una situazione di vulnerabilità da prendere in considerazione.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Per quanto concerne le questioni di costituzionalità, si osserva che le stesse devono ritenersi, manifestamente infondate.

Nel merito, il Tribunale ritiene che debba essere riconosciuto in capo al ricorrente lo status di rifugiato, potendosi ravvisare nei fatti da egli raccontati la prospettazione di un fondato timore di persecuzione



"personale e diretta" nel Paese d'origine a causa della sua appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Come già evidenziato dalla Commissione nel provvedimento con cui è stata concessa la protezione sussidiaria, l'effettiva appartenenza del ricorrente alla polizia civile costituita in difesa del villaggio (c.d. "Arbaki") risulta credibile, sia alla luce delle dichiarazioni da egli rese avanti alla stessa Commissione e della documentazione ivi prodotta, sia in ragione di quanto riportato dalle fonti circa l'esistenza e le caratteristiche di tale gruppo militare.

Le asserite contraddittorietà circa i motivi che avrebbero giustificato la fuga dall'Afghanistan, in realtà, si rivelano poco consistenti, sol che si consideri che la frequenza da parte del ricorrente per due giorni alla settimana di un corso di ingegneria in altra città non appare incompatibile con la contemporanea appartenenza dello stesso all'Arbaki, posto che la necessità di difendere il villaggio dai talebani si poneva unicamente durante le notti.

All'udienza del 31.01.2018, infatti, il ricorrente ha chiarito come solo talvolta egli si fermasse a dormire a casa dello zio, essendo pericoloso rientrare di notte al villaggio.

In ogni caso, anche a voler ritenere che il ricorrente all'epoca della partenza non facesse più parte di tale milizia, l'avvicendarsi in un brevissimo arco di tempo (due mesi e mezzo) di fatti quali l'inizio del corso di ingegneria a per il ricorrente, l'uccisione da parte dei talebani dei fratelli del ricorrente, anch'essi appartenenti all'Arbaki, e la fuga del ricorrente dall'Afghanistan, rende verosimile l'esistenza di un fondato timore del ricorrente di essere ucciso per mano dei talebani in ragione della sua passata ma ancora recente appartenenza al predetto gruppo militare.

Per tali motivi, si ritiene che il ricorrente rientri nella previsione di cui all'art. 1(a) della Convenzione di Ginevra.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, si ritiene giustificato disporne la compensazione integrale, posto che solo l'audizione svolta nel presente giudizio ha consentito di chiarire le contraddizioni in cui il ricorrente è incorso nell'audizione tenutasi avanti alla Commissione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:



Firmato Da: VETTORE TANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16268a - Firmato Da: MORANDIN IVANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 382c684c10086cd0d1ardc26840ec32e

Accoglimento n. cronol. 5088/2019 del 19/06/2019 RG n. 9875/2017

accoglie il ricorso presentato da

e, per l'effetto, accerta il diritto dello

stesso alla concessione dello *status* di rifugiato, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;

compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Treviso, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 23.05.2019

Il Giudice relatore Dott. Ivana Morandin

Il Presidente Dott. Tania Vettore

